



Città di Tempio Pausania

Provincia di Olbia Tempio
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

BANDO DI CONCORSO

Per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli, annualità 2015, di cui al DL102/2013, convertito nella L. 124/2013, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 851 del 03/11/2015

Articolo 1 – Finalità

Il presente bando è finalizzato all'individuazione dei beneficiari del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, mediante l'erogazione di contributi volti a titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2015, con citazione in giudizio per la convalida.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi

- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- DL 28.3.2014, n. 47, convertito nella L. 25.5.2014, n. 80.
- Decreto interministeriale n. 202 del 14.05.2014;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 19.03.2015.
- L.R. n. 5/2015 (legge finanziaria), art. 33, comma 23.
- DGR n. 39/38 del 10.10.2014.
- DGR n.9/39 del 10.3.2015.
- DGR n.51/8 del 20.10.2015.

Articolo 3 - Destinatari dei contributi.

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2015, con citazione in giudizio per la convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2015 e dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

-
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Articolo 4 - Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Fermo restando che **l'atto di citazione deve essere del 2015**, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

1) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2015: si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale - 2014 - (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE). Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2013, si fa riferimento:

- **all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2013, nel caso in cui i redditi del 2014 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente.** In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2013 viene considerato valido anche per il 2014, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2013, sostanzialmente invariato nel 2014, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

- **all'ISEE calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2014, cd. ISEE "corrente", nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali, e** la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2014 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

2) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2015: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2015, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2015 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2014 computato per il medesimo periodo di tempo.

3) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2015.

Articolo 5 - Requisiti per l'accesso ai contributi.

L'accesso ai contributi di cui al presente bando è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) reddito ISE non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di **alloggi sociali**, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2015) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione**;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, regolare titolo di soggiorno.

Il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione **nella provincia di residenza** di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2015.

Articolo 6 – Criteri preferenziali e priorità nella concessione dei contributi

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

Prioritariamente i contributi sono destinati a favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) che dimostrino, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell'alloggio, la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Le situazioni di cui ai punti a), b) e c) non rappresentano condizioni indispensabili all'accesso ai contributi.

Articolo 7 – Contributi concedibili.

Per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, al richiedente è concesso un contributo fino a euro 8.000,00.

L'ammontare della morosità è indicato nell'atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata alla data della scadenza del bando comunale, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per **evitare o posticipare lo sfratto**. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a **mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa"**.

Inoltre il Comune, nell'assegnazione dei contributi per sanare la morosità incolpevole, dovrà verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini e nello stesso periodo di tempo contributi **provenienti da programmi simili, pertanto, qualora nel corso dell'anno 2015 dovessero verificarsi in capo allo** stesso soggetto entrambe le condizioni, a coloro che dimostrano di avere i requisiti richiesti per accedere alle due tipologie di contributo citate, potranno essere concessi entrambi i contributi, ma per **periodi differenti dello stesso anno**.

Articolo 8 – Termini e modalità di presentazione della domanda.

Le domande debitamente sottoscritte devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal competente Ufficio Comunale. I moduli di domanda sono a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali P.zza Gallura 2° piano nei seguenti giorni ed orari : Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 13,00 e Martedì dalle 15,30 alle 17,30.

La presentazione delle domande al protocollo dell'Ente deve avvenire a partire dal 05/11/2015 e, a pena di esclusione sino al 10/11/2014.

Articolo 9 – Documentazione da allegare alla domanda.

⇒ **Certificazione ISEE** (D. Lgs. n. 109/98) da richiedersi presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), dell'ultimo anno disponibile all'atto della presentazione della domanda, secondo quanto indicato all'art. 4.

⇒ Certificazione di invalidità per almeno il 74%.

⇒ Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.

⇒ Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.

⇒ Autocertificazione attestante la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, di un regolare titolo di soggiorno, resa mediante il modulo di domanda.

⇒ Fotocopia del documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale.

⇒ **Per i lavoratori dipendenti:** Ultima busta paga del 2015 e ultime tre buste paghe precedenti all'evento incolpevole.

⇒ **Per i lavoratori autonomi:** Modello Unico riferito all'anno 2013/2014. e autocertificazione del reddito imponibile autocertificato riferito al periodo computato dal 01/01/2015 al 30/09/2015

⇒ **Per malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare avvenuto prima del 31/12/2014:** Reddito dell'anno 2013 utile alla Certificazione ISEE 2014 e autocertificazione delle rilevanti

spese mediche e assistenziali affrontate come meglio specificato all'art. 2.

Articolo 10 – Formazione della graduatoria.

L'Amministrazione Comunale valuterà le domande nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente bando, al termine dell'istruttoria sarà predisposta UNA GRADUATORIA.

Gli utenti utilmente collocati nella graduatoria potranno accedere all'erogazione del contributo in funzione delle disponibilità finanziarie erogate dalla Regione nel rispetto delle priorità elencate nell'Art. 6 del presente bando come definito nell'Allegato alla Delibera Regionale n. 39/38 del 10/10/2014 .

Articolo 11 - Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica.

Il Comune adotta le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una eventuale graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di **sfratto**.

Articolo 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai concorrenti. L'Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti Uffici Comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Allegati:

Allegato 1 Modulo di domanda

Tempio Pausania 28/10/2015

**Il Dirigente del Settore
dei Servizi alla Persona ed alle Imprese**
Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu